



14496/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

composta dagli Ill.mi Magistrati

Lorenzo Orilia - Presidente -
Giuseppe Grasso - Consigliere -
Luigi Abete - Consigliere -
Giuseppe Tedesco - Consigliere -
Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel.

Oggetto: compensi professionali

R.G.N. 35917/2019

Cron. 14496

C.C. - 24.3.2021

ha pronunciato la seguente

o.l.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35917/2019 R.G., proposto da

(omissis) , rappresentata e difesa DAGLI AVV.TI

(omissis) , con domicilio eletto in (omissis)

(omissis)

-RICORRENTE-

contro

(omissis) **E** (omissis) , in persona del legale rappresentante p.t..

-INTIMATI-

avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1935/2015, depositata in data 25.10.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.3.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. (omissis) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 277 del 2016, emesso dal tribunale di Vicenza in favore dall'avv. (omissis) , a titolo di pagamento di compensi professionali per il patrocinio svolto dinanzi alla sezione specializzata

2061
17

per le controversie agrarie del suddetto ufficio giudiziario. L'opponente aveva eccepito di nulla dovere, avendo il difensore svolto il patrocinio in modo negligente.

Istruita la causa ed esaurita la trattazione, all'esito il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, rilevando che, pur trattandosi di controversia ricadente nella previsione dell'art. 14, comma primo, d.lgs. 150/2011, detta opposizione era stata proposta con citazione anziché con ricorso, sicché, per sanare ogni vizio, era necessario che l'atto introduttivo fosse depositato entro 40 gg. dalla notifica del decreto ingiuntivo, termine che, nello, specifico non era stato rispettato.

Per la cassazione della sentenza (omissis) propone ricorso in due motivi.

L'avv. (omissis) e la (omissis) sono rimasti intimati.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva essere definito ai sensi dell'articolo 380 c.p.c., in relazione all'articolo 375 numero cinque c.p.c., il presidente di sezione ha fissato l'adunanza camerale.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione falsa applicazione degli articoli 4 e 14 d.lgs. 150/2011, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che l'eventuale errore sul rito in cui era incorso il ricorrente nel proporre l'opposizione con citazione anziché con ricorso, era irrilevante, stante la particolare sanatoria dei vizi processuali di cui al d.lgs. 150/2011, operante anche per i procedimenti in materia di compensi professionali.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2043 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 33 c.p.c., asserendo che sussistevano tutti i presupposti per riconoscere la responsabilità professionale del difensore, il quale aveva sconsigliato di impugnare la sentenza di primo grado, sfavorevole alla ricorrente, e aveva omesso di informare la parte della possibilità di ottenere l'equa riparazione per la non ragionevole durata del processo.

Il primo motivo è fondato.

La notifica dell'ingiunzione di pagamento ottenuta dall'avv. (omissis) a titolo di compensi per attività professionale si è perfezionata in data 2.2.2016, mentre la notifica della successiva opposizione si è perfezionata il 14.3.2016, con deposito dell'atto in cancelleria ed iscrizione della causa a ruolo in data 18.3.2016 (cfr. sentenza pag. 4).

Secondo il tribunale, il giudizio di opposizione era sottoposto al rito speciale, dovendo essere introdotto con ricorso e non con citazione, sicché l'errore sul rito era suscettibile di sanatoria a condizione che la citazione fosse stata depositata nel termine di legge, non avendo rilievo la tempestività della notifica.

Tale assunto non tiene conto del particolare regime di sanatoria previsto dall'art. 4, D.LGS. 150/2011, in tema di semplificazione dei riti civili.

Le controversie in tema di compensi professionali degli avvocati sono sottoposte al rito sommario di cognizione ai sensi dell'art. 14, comma primo, del citato decreto e l'opposizione al decreto ingiuntivo deve esser proposta con ricorso e non citazione (Cass. 12796/2019).

L'art. 4, comma quinto, del decreto prevede tuttavia che se una controversia viene promossa in forme diverse da quelle indicate, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza, mentre il quarto comma prevede che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito in precedenza.

La congiunta applicazione dei commi primo e quarto dell'art. 4 d.lgs. 150/2011 rendeva l'errore irrilevante.

Questa Corte ha già evidenziato che, ove il giudice ritenga la causa sia stata introdotta con modalità e secondo un rito diverso da quello prescritto dal d.lgs. 150/2011, è comunque tenuto, ai sensi del comma primo, a disporre il mutamento del rito, nonché, ai sensi del quarto comma della disposizione, a tener conto che gli effetti non

solo sostanziali, ma anche processuali della domanda si producono in base al rito seguito prima del mutamento (Cass. 24069/2019; per l'irrelevanza dell'errore sul rito: Cass. s.u. 4485/2018).

La disciplina dell'ultimo comma dell'art. 4 è tesa, difatti, ad attuare la salvaguardia degli effetti della domanda alla stregua, non già della mera conformità al rito astrattamente prefigurato, ma dell'utile attivazione del rito, ancorché erroneamente prescelto (Cass. 24069/2018).

Proprio da tale prospettiva la relazione ministeriale al decreto 150/2011 aveva evidenziato come "dalla circostanza della virtuale consolidabilità del rito erroneamente seguito dalle parti, sullo sfondo di differenze puramente di disciplina procedurale e non più di tecniche delle tutele e dall'esigenza di circoscrivere al minimo l'incertezza interpretativa, scaturisce la regola posta dal comma 5 dell'articolo in esame, al fine di escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento medesimo, dando quindi prevalenza al dato della litispendenza, sia pure ove derivante da un'errata scelta delle modalità di instaurazione della lite".

Nel caso concreto, come evidenziato anche dalla sentenza, il ricorso in opposizione era stato comunque notificato nel termine di gg. 40 previsto dall'art. 641 c.p.c., per cui erroneamente il tribunale ne ha dichiarato la tardività.

E' accolto il primo motivo di ricorso, mentre è assorbito il secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Vicenza, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.


P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Vicenza, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 24.3.2021.

IL PRESIDENTE


Lorenzo Orilia



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 26 MAG. 2021.....
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



l